



**Università  
di Genova**

**Il Garante di Ateneo**

**RELAZIONE**

agli Organi di governo sull'attività svolta nell'anno accademico  
2021/2022

Genova, 31 ottobre 2022

*Francesco Cozzi*

## 1) Premessa

L'attuale Garante è stato nominato con D.R. n. 2874 del 28.6.2021 per il quadriennio accademico 2021/2024.

Il Garante di Ateneo, a conclusione dell'anno accademico 2021/2022 redige la relazione annuale sulla attività svolta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 comma 4 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Genova.

Nella relazione si dà conto di quanto fatto, nel periodo in esame, dall'Ufficio del Garante al quale la citata norma statutaria attribuisce, come è noto, il compito di esaminare “gli esposti individuali aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli appartenenti all'Università”.

Come bene già evidenziato nella relazione dell'anno 2020/2021 dal predecessore, il Garante di Ateneo svolge in effetti una funzione sostanzialmente ed in gran parte corrispondente a quella svolta dai diversi soggetti genericamente indicati come Difensori civici (o appunto Garanti) previsti in altri e diversi ambiti da specifiche normative e “pone la sua azione a presidio della imparzialità e della correttezza dell'agire amministrativo dell'Ateneo”.

A tal fine il Garante interviene:

- su istanza dei soggetti legittimati a rivolgersi al suo Ufficio in ragione dei loro rapporti di lavoro e/o di studio o collaborazione con l'Ateneo (vale a dire: docenti, personale amministrativo e tecnico, studenti dell'Università di Genova);
- su segnalazione di soggetti a qualunque titolo interessati allo svolgimento, complessivamente inteso, di una qualche attività svolta dall'Università di Genova;
- d'ufficio, ma naturalmente sempre in relazione ad ipotizzate anomalie, eventualmente anche di natura comportamentale o a disfunzioni od errori od omissioni o ritardi in qualche modo riferibili alle attività di uffici e/o di strutture dell'Ateneo genovese considerati nella loro unitarietà, oppure comunque ascrivibili a singoli soggetti in essi operanti.

Il Garante, perciò, può rivolgersi nell'ambito dell'Ateneo a qualsiasi soggetto fisico, ufficio od organo per interloquire in ordine a questioni che coinvolgano l'imparzialità, la trasparenza e la correttezza di specifiche attività, procedure, prassi o singoli comportamenti.

In esito alle informazioni ricevute ed alla eventuale documentazione acquisita, il Garante, ai sensi della già richiamata norma statutaria, “comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e al Rettore e, qualora ne ravvisi l'opportunità, agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo” di volta in volta in qualche misura interessati.

Quest'ultima previsione, in particolare, dà al Garante la possibilità di formulare osservazioni (e/o di proporre soluzioni) rivolte ai soggetti od agli organi universitari coinvolti, i quali dovranno poi valutarle per il futuro, ai fini dello svolgimento nel miglior modo possibile della specifica attività considerata. Nel fare ciò, resta naturalmente ferma l'autonomia decisionale degli stessi nell'ambito della discrezionalità amministrativa loro riconosciuta.

Ovviamente nessun provvedimento nessuna indicazione o valutazione di merito può però essere data dal Garante in ordine alla attività didattica in senso stretto.

La azione propositiva indicata è ovviamente possibile solo in relazione a situazioni ritenute critiche, o almeno problematiche, o non sufficientemente chiare, o comunque poco trasparenti, purché di carattere generale o comunque in certa misura ricorrenti o reiterabili anche se le stesse in realtà emergono a seguito dell'esame di casi particolari sottoposti alla attenzione del Garante.

Tali osservazioni, relative appunto a problematiche di natura generale, proprio per questo loro carattere e per la loro stessa portata, possono anche prescindere in qualche misura dal tenore e dallo specifico contenuto delle puntuali determinazioni adottate dal Garante in ordine alla singola situazione denunciata, dal cui esame esse sono poi state, più o meno direttamente, fatte emergere.

In ogni caso viene evidenziata la necessità, o almeno la opportunità, di trovare se possibile una concreta e soddisfacente soluzione in ordine alle specifiche vicende segnalate al Garante dai diretti interessati.

Mette conto segnalare l'iniziativa di un Garante di altro Ateneo, che aveva negli scorsi anni accademici avviato la creazione di una sorta di rete di Garanti (di Ateneo o degli studenti, secondo le diverse previsioni dei singoli Statuti delle Università coinvolte) per la discussione ed il confronto su temi di comune interesse. Tale iniziativa, non ha avuto al momento seguito ma potrà averlo perché interessante ed utile, specie per affrontare problematiche comuni ai vari Atenei e comunque per confrontarsi e trovare orientamenti condivisi.

La attività del Garante può essere proficua nel senso sopra indicato solo se sostenuta dalla collaborazione dei soggetti ai quali si rivolge.

A tale riguardo merita di essere segnalato che la collaborazione e la disponibilità offerta al Garante sia dai docenti sia dal personale amministrativo dell'Ateneo, è stata sempre positiva e anche favorita nella tempistica dal progressivo attenuarsi della situazione emergenziale della pandemia per il Covid-19. Le risposte alle richieste di informazioni e di documentazione avanzate, spesso anche solo telefonicamente, dall'Ufficio del Garante al fine di dare risposta alle segnalazioni, sono state puntuali e chiare.

È ugualmente doveroso formulare nuovamente uno specifico ringraziamento alla Capo Settore Organi collegiali, Protocollo ed Archivio, dottoressa Anna Rapallo, per la disponibilità offerta nella organizzazione del lavoro della Segreteria che il Garante condivide appunto con gli Organi Collegiali.

La signora Margherita Messina, quale persona incaricata nell'ambito della Segreteria di seguire tra l'altro specificamente l'Ufficio del Garante, ha costantemente assicurato anche nell'anno in questione, una costante, puntuale e qualificata assistenza in relazione allo svolgimento complessivo delle delicate, ed a volte non semplici, incombenze derivanti proprio dal ruolo di garanzia del Garante, svolgendo con assiduità ed attenzione ed anche tempestivamente il monitoraggio e la segnalazione di nuovi casi.

## **2) Attività svolta**

Nell'anno accademico qui preso in considerazione sono pervenute all'Ufficio del Garante complessivamente 35 istanze, contro le 30 dell'anno precedente

Già nella precedente relazione redatta dal dott. Michele Di Lecce si era evidenziato come nel corso dei precedenti tre anni (vale a dire nel precedente periodo di svolgimento dell'incarico da parte di quel Garante) vi fosse stato un aumento molto rilevante degli esposti annualmente pervenuti; pur con una lieve flessione da 45 a 30 nell'anno 2020/2021 imputabile verosimilmente alla pandemia ed al rallentamento di tutte le attività dell'Ateneo.

La attuale ripresa della linea di crescita rispetto al passato dei ricorsi al Garante sembra dovuta oltre che a situazioni occasionali, anche a comportamenti, od a prassi operative, o ad atteggiamenti risalenti nel tempo, o almeno non del tutto nuovi, che gli interessati non avevano ritenuto di segnalare ad un organo di garanzia, quale è appunto il Garante di Ateneo.

Lo Statuto correttamente impone, che debba essere “scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all'Ateneo” e il fatto che esso provenga da ruoli apicali di altre Amministrazioni caratterizzati da autonomia ed indipendenza conferisce probabilmente una presunzione di affidabilità anche nello svolgimento di questo delicato ruolo.

In via generale appare evidente l'ampliarsi ed il consolidarsi nell'ambito dell'Ateneo di Genova della consapevolezza della effettiva opportunità, se non altro, del ricorso all'intervento del Garante benché l'attività di tale organo in ambito universitario non sembri ancora sufficientemente nota.

## **3) Come si svolge l'attività del Garante**

Va evidenziato che il Garante, a prescindere dalla personale presenza assicurata settimanalmente nell'Ufficio presso il Rettorato, è sempre disponibile e reperibile telefonicamente o via e mail anche tramite la segreteria del Garante.

La attività dell'Ufficio del Garante prende le mosse generalmente dalla ricezione di istanze o esposti pervenuti con e-mail, a volte diretti non solo al Garante, ma anche ad altri Uffici od Organi dell'Università ovvero inviati a questi e per conoscenza al Garante.

L'invio telematico di un certo numero di missive è spesso preceduto da telefonate nelle quali si anticipano i contenuti delle stesse ovvero da richiesta di appuntamento degli interessati con lo scopo di anticipare il contenuto della istanza o dell'esposto scritto.

Non si sono avute nel corso dell'anno telefonate per così dire esplorative non seguite da richiesta o istanza scritta ovvero da un appuntamento per incontro in presenza.

All'esposto e al colloquio di chiarimenti con l'autore è sempre seguita la produzione della documentazione o delle informazioni richieste per istruire il caso.

Le denunce, o richieste, vengono protocollate dalla segreteria su un apposito registro cartaceo, naturalmente utilizzato anche per annotare poi le missive interlocutorie o di risposta inviate dall'Ufficio, così come finora previsto dalla normativa interna di Ateneo, con l'obiettivo di assicurare sempre la massima riservatezza, prescindendo sia dallo specifico oggetto delle stesse, che dagli estensori o mittenti delle segnalazioni.

Classificando ora in base alla provenienza le istanze pervenute nell'anno accademico 2021-2022, può rilevarsi che sono giunte:

- n. 7 (7) istanze da parte di docenti, (n. 10) di cui 4 attualmente in sospeso;
- n. 7 (2) istanze da parte del personale amministrativo e tecnico;
- n. 18 (15) istanze da parte di studenti (n. 28) di cui 4 in sospeso;
- n. 3 (6) istanze da parte di altri soggetti.

(N.B.: Tra parentesi sono riportati per completezza di analisi i dati relativi alla provenienza degli esposti registrati nel precedente anno accademico.)

Sul punto in particolare va osservato che:

- le 3 istanze da ultimo indicate nell'elenco sopra riportato risultano inviate rispettivamente da un cultore della materia, da uno studioso interessato a una ricerca su un docente di lettere e da un cittadino;
- alcune delle istanze provenienti da studenti sono state sottoscritte da più soggetti;
- altre istanze, pur provenendo da singoli studenti, sono state formulate dai medesimi nella loro qualità di rappresentanti degli studenti stessi;
- in quest'anno non vi sono state né procedure aperte di ufficio dal Garante, né istanze inviate da soggetti ignoti.

Tra le novità va segnalata l'attribuzione al Garante da parte del Magnifico Rettore di una procedura di possibile violazione dell'art.3 del codice etico dell'Università degli Studi di Genova emanato con decreto del Rettore il 16.12.2021, segnalata anche con l'assistenza di un Legale da un dipendente amministrativo dell'Ateneo e conclusasi con la richiesta di archiviazione da parte del Garante al Rettore in data 08.06.2022.

Quanto alla ripartizione per categoria di provenienza delle denunce (cioè personale docente, personale tecnico – amministrativo, studenti), è rimasto sostanzialmente immutato, rispetto all'anno accademico precedente, il rapporto percentuale tra le stesse, con un riallineamento verso l'alto per quelle inviate dal personale amministrativo.

I procedimenti aperti nell'anno qui preso in esame a seguito delle istanze di cui sopra sono stati poi definiti:

- con formale provvedimento n. 24 (27)
- con rinuncia da parte dell'interessato n. 2 (3).

In tutti i procedimenti aperti nel corso dell'anno, sono stati acquisiti documenti, e/o sono state chieste informazioni, rivolgendosi in genere ai responsabili delle diverse strutture universitarie (tecniche, amministrative o didattiche) in qualche modo interessate.

#### 4) Il procedimento

L'Ufficio del Garante anche nell'anno accademico 2021/2022 si è mosso secondo le modalità operative messe a punto e positivamente sperimentate in questi ultimi anni dal dott. Michele Di Lecce. Non essendo disciplinata la materia da norme procedurali, il Garante ha operato senza osservare particolari o specifiche formalità, cercando solo di utilizzare gli strumenti a disposizione per poter disporre degli elementi conoscitivi necessari al fine di raggiungere (e poi comunicare) le proprie determinazioni.

Si è provveduto inizialmente ad invitare gli scriventi (come per altro espressamente richiesto anche da molti di loro) ad un colloquio, sempre rapidamente fissato, con il Garante al fine di meglio chiarire le relative istanze e/o domande dato che spesso per varie ragioni (a volte anche per espressa volontà del mittente) erano o troppo sintetiche, oppure prive di allegati o di sufficienti riferimenti e comunque da chiarire e approfondire.

Nel corso di tali colloqui, vi è stata anche la individuazione (oltre che il commento) da parte dei denunciati di documentazione evidentemente ritenuta da loro o dal Garante utile per l'inquadramento e la definizione del caso specifico sottoposto all'esame dell'organo di garanzia.

Il colloquio, a volte seguito da altri, si è rivelato in ogni caso molto utile sia per chiarire il caso esposto sia per instaurare una interlocuzione positiva e di ascolto con l'esponente. Tanto da rendere a volte non necessaria l'acquisizione di ulteriori informazioni presso le strutture universitarie interessate.

I colloqui in questione hanno in gran parte rappresentato anche il momento di avvio della fase successiva di attività dell'Ufficio del Garante caratterizzata di solito dalla richiesta di informazioni e/o di copia di documenti presso gli uffici e/o gli organi di volta in volta direttamente, gerarchicamente od in via funzionale maggiormente interessati.

Per evidenti ragioni di rapidità e semplificazione della procedura da seguire, si è fatto frequentemente ricorso a interlocuzioni telefoniche, ed al massimo ad e-mail, per richiedere le informazioni necessarie, o scambiarsi comunicazioni interlocutorie, ottenendo dagli organi e dagli uffici universitari non solo risposte sempre sollecite e complete, ma a volte anche sollecitazioni ad esprimere un qualche parere.

Concluse le attività, che si potrebbero genericamente definire istruttorie, sono state naturalmente formulate le determinazioni del Garante e, quando ritenuto opportuno, anche le osservazioni di carattere generale (di cui si dirà dettagliatamente in seguito), dandone sempre comunicazione all'interessato, oltre che, se ritenuto opportuno, al Rettore (o ai Pro-Rettori specificamente delegati per le materie o gli argomenti trattati) ed ai docenti od alle strutture universitarie di riferimento.

In definitiva, riepilogando anche quanto fin qui detto, nell'anno qui preso in esame sono state complessivamente trattate dall'Ufficio del Garante:

- 35 (36) istanze, denunce o segnalazioni, nuove, cioè pervenute come sopra indicato nel periodo in esame, non essendovi pendenze o spesi relativi agli anni precedenti;
- 27 sono stati i provvedimenti finali adottati;

- 8 sono i casi in sospeso (4 da docenti e 4 da studenti);
- 13 (18) sono state le osservazioni di carattere generale formulate) di cui si dirà infra.

Pertanto, restano al termine dell'anno accademico 2021/2022, vale a dire alla data del 31 ottobre 2022, otto altre istanze comunque pervenute e non ancora definite.

Tutti i relativi provvedimenti poi sono già stati comunicati agli interessati come sopra detto.

## **5) Casi più rilevanti**

Si ritiene opportuno riportare solo i casi comunque più rilevanti esaminati dal Garante nell'anno in discorso, indicando contestualmente, e solo in linea di massima, le conclusioni cui si è giunti, ivi compresa la formulazione di possibili osservazioni di carattere generale.

In proposito va sottolineato che in più della metà dei casi trattati nell'anno accademico in esame il Garante ha ritenuto necessario formulare delle osservazioni di carattere generale, con una percentuale corrispondente a quella dell'anno precedente.

I casi sono naturalmente riportati qui senza riferimenti nominativi, o di altra natura al fine di assicurare in questa sede nella misura massima possibile l'anonimato ai soggetti a vario titolo interessati, e di garantire comunque in via più generale la riservatezza anche sui dati forniti e sulle informazioni comunicate o acquisite, tenuto in particolare conto del fatto che la relazione del Garante dovrebbe essere pubblicata nel sito dell'Ateneo, così come è stato fatto per le precedenti.

Nella elencazione non è stato volutamente seguito alcun ordine o criterio di priorità (ad esempio, cronologico, di importanza, di gravità, ecc.) per cui la sequenza nella quale sono riportati i diversi casi è da ritenersi del tutto casuale.

**A)** Nel corso dell'anno accademico è emerso sia da notizie degli organi di informazione sia da comunicazioni al Magnifico Rettore della locale Procura della Repubblica che sette docenti universitari erano sottoposti ad indagini a vario titolo per i reati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353*bis* c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346*bis* c.p.) e rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.), in relazione allo svolgimento di selezioni pubbliche per l'assegnazione di docenze e di assegni di ricerca presso un Dipartimento dell'Ateneo Genovese in precedenti anni accademici.

Successivamente la Procura della Repubblica informava l'Ateneo che erano state disposte dal giudice per le indagini preliminari misure cautelari coercitive personali nei confronti di alcuni di tali docenti e misure interdittive nei confronti di altri nell'ambito della stessa indagine che vedeva coinvolte anche persone appartenenti al personale amministrativo.

Talune di dette misure venivano confermate in sede giurisdizionale mentre altre venivano revocate o sostituite da altre meno gravi.

Tale vicenda si ricollega ad una segnalazione con cui una docente aveva segnalato al Garante nel corso dell'anno precedente di aver partecipato a diverse procedure concorsuali indette dall'Ateneo complessivamente svoltesi, a suo dire, in modo non del tutto corretto e per questo già oggetto da parte sua di impugnative dinanzi ai competenti organi della Giustizia amministrativa.

Nel corso della acquisizione della relativa documentazione e delle opportune informazioni, il Garante apprendeva dalla stampa dell'apertura, di una indagine da parte della Procura della Repubblica di Genova. Nello stesso periodo per altro alcuni quotidiani, in sede di cronaca locale, davano un certo rilievo alla constatazione, contenuta nella ultima relazione annuale presentata dal Presidente del T.A.R. Liguria, sulla crescita numericamente significativa dei ricorsi presentati in via generale contro concorsi universitari.

In un tale contesto il Garante, naturalmente nell'ambito delle proprie funzioni e prescindendo quindi del tutto dalle decisioni almeno in parte già adottate sia dai magistrati ordinari ed amministrativi, sia dalla stessa Università a seguito appunto di alcune di tali decisioni dell'Autorità giudiziaria, si riservava, nel comunicare le sue determinazioni alla esponente, di formulare osservazioni di tipo generale.

In particolare, dall'insieme degli atti esaminati sembrava infatti emergere la opportunità, se non altro, di rivedere sostanzialmente da un lato alcuni aspetti della regolamentazione universitaria allora seguita nell'Ateneo in tema di chiamata dei docenti, e dall'altro di articolare meglio e più coerentemente alcuni dei criteri di valutazione riportati, magari quasi automaticamente, da tempo nei relativi Bandi ed in qualche modo seguiti poi dalle Commissioni di volta in volta appositamente nominate.

La vicenda afferiva anche alle modalità di composizione delle commissioni di concorso che dovrebbero essere sorteggiate tra una rosa di più nomi in possesso di determinati requisiti e non scelti discrezionalmente.

L'Università di Genova aveva provveduto prima a predisporre delle "disposizioni transitorie per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di reclutamento del personale docente" (con conseguente "abrogazione della normativa interna vigente") e poi ad approvare più di recente vari Regolamenti che avevano completamente innovato proprio la disciplina delle chiamate dei docenti stessi.

Quanto al procedimento penale cui si è accennato esso risulta tuttora nella fase delle indagini per cui non si reputa di formulare ulteriori osservazioni.

Con riguardo a detta vicenda è stato presentato da un altro docente un esposto che lamentava un difetto di trasparenza e informazione da parte dell'Ateneo perché nel sito *web* a disposizione del pubblico non compariva alcuna informazione sul fatto che alcuni docenti fossero stati obbligatoriamente sospesi dal servizio per effetto della sottoposizione a misure cautelari personali.

Questo Garante verificato che effettivamente sul sito in corrispondenza della presentazione dei docenti non appariva alcun riferimento né alle misure né alle sospensive dal servizio - sentite le articolazioni competenti dell'Ateneo alle quali veniva rappresentata la opportunità di una soluzione in grado di temperare da un lato il rispetto della riservatezza delle persone che ricoprono o ricoprivano incarichi di docenza e per le quali l'Ateneo era stato messo a conoscenza della sottoposizione a procedimento penale nella fase delle indagini per fatti connessi al pubblico servizio e dall'altro lato le esigenze di trasparenza e corretta informazione



nei riguardi del pubblico riteneva di condividere quanto deciso al riguardo dai competenti organi direttivi con l'assenso del Magnifico Rettore che disponevano la cancellazione dei contatti telefonici e delle caselle di posta elettronica senza alcun riferimento alle misure cautelari in atto nel procedimento penale sulla rubrica digitale dell'Ateneo, perché tale decisione rappresentava espressione di un corretto punto di bilanciamento tra quelle indicate esigenze.

Ed invero:

- Il trattamento di dati giudiziari e pertanto la diffusione in rubrica di Ateneo di tali dati, è consentito solamente in presenza di idonea base giuridica (art. 6 del GDPR) e previa autorizzazione del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 10 del GDPR).

In forza del GDPR, l'art. 2 *octies* del novellato Codice Privacy D.Lgs. 196/2003, dispone che i trattamenti di dati giudiziari sono consentiti solamente se autorizzati da disposizioni legislative, disposizioni regolamentari, decreto del Ministro della Giustizia, sentito il parere del Garante Privacy (ad oggi sulla Rete è stato solo rinvenuto il parere del Garante della protezione dei dati personali sullo "schema di regolamento recante l'individuazione dei trattamenti di dati personali relativi a condanne penali e reati e delle relative garanzie").

Il trattamento di dati relativi a condanne e reati in ambito lavorativo è ammesso per "l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro". Quindi non ne è consentita la diffusione se non nei casi autorizzati da legge, regolamento o decreto ministeriale.

- Il trattamento di altri dati, quali quelli inerenti a procedimenti e sanzioni disciplinari, va valutato alla luce dei principi generali in materia e degli indirizzi espressi dal Garante Privacy.

Nell'ammettere pacificamente, in linea generale, che l'ordinamento vigente garantisce la possibilità per il datore di lavoro di trattare le informazioni necessarie e pertinenti rispetto alla gestione del rapporto di lavoro in base a quanto previsto dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni dei contratti collettivi applicabili e/o del contratto di lavoro individuale, il Garante della Privacy ha osservato che la stessa legittimità dell'operazione non si estende anche alla successiva - ed eventuale - diffusione, in considerazione della particolare delicatezza dei dati contenuti nelle contestazioni disciplinari, che incidono sulla dignità professionale del dipendente.

Ciò premesso è peraltro indubbio che il diritto alla riservatezza del dipendente vada temperato con l'obbligo di trasparenza imposto alle PPAA dal D.Lgs. 33/2013.

Gli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza sono quelli che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Comprendono, ad esempio, l'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica cui il cittadino possa rivolgersi.

Con l'adozione di apposite Linee guida (provvedimento del 15 maggio 2014), il Garante è intervenuto per individuare le cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti *web* istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa. Laddove la pubblicazione online di dati,

informazioni e documenti, comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente temperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Va ricordato altresì che la diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici effettuato in mancanza di idonei presupposti normativi è sanzionata dal Garante.

L'interessato che ritenga di aver subito un danno – anche non patrimoniale – in particolare per effetto della diffusione di dati personali, potrebbe infatti far valere le proprie pretese risarcitorie, ove ne ricorrano i presupposti, davanti autorità giudiziaria ordinaria.

Dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito *web* istituzionale, il soggetto pubblico deve limitarsi a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. Se sono sensibili (ossia idonei a rivelare ad esempio l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute e la vita sessuale) o relativi a procedimenti giudiziari, i dati possono essere trattati solo se indispensabili, ossia se la finalità di trasparenza non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di natura diversa.

Alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento alla situazione concreta dei due docenti oggetto della segnalazione, il temperamento del principio di trasparenza amministrativa con il principio di minimizzazione nel trattamento di dati personali (specie ove tale trattamento incida sul diritto alla riservatezza del singolo), l'Ateneo ha ritenuto opportuno riportare in rubrica esclusivamente la dizione *non in servizio* eliminando provvisoriamente informazioni quali numeri di telefono, indirizzi mail (eccezion fatta, per un docente non più in servizio relativamente alla mail non connessa a titolo non inciso da alcun provvedimento e non revocatogli), siti *web* personali, giornate di ricevimento studenti, sede di servizio.

Il Garante di Ateneo ha espresso piena condivisione per tale soluzione che ha poi trovato attuazione, rispondendo in tal senso all'esponente e inviando copia della risposta al Magnifico Rettore.

**B)** Un docente primario di specializzazione medica sottoponeva all'attenzione del Garante una serie di circostanze, che, oltre a pregiudicare il corretto svolgimento delle sue funzioni presentavano criticità dal punto di vista giuridico. Alcune, riguardanti carenze o irregolari assegnazioni di personale, risultavano poi superate anche a seguito di specifica segnalazione. Altre riguardavano la procedura di partecipazione a bandi di ricerca o la mancanza di adeguati provvedimenti nei confronti di dipendente che avrebbe prodotto un certificato attestante positività al Covid-19, causando innumerevoli problematiche gestionali del personale.

Veniva in particolare segnalata la promozione di una Convenzione tra l'Università e una ASL finalizzata ad ottenere la Direzione Universitaria di una Struttura Dipartimentale da parte di un "professore universitario" avvenuta senza

consultare l'Area di specializzazione interessata, senza specificare le finalità e le modalità oggetto della convenzione e senza l'individuazione di un percorso formalmente ed amministrativamente corretto.

In particolare emergeva che nel corso dell'anno perveniva a tutti gli strutturati del Dipartimento interessato e solo ad essi una mail che invitava alla presentazione entro sette giorni di candidature per l'espressione di interesse, manifestata da una Azienda sanitaria ligure per la direzione di una struttura semplice dipartimentale

Nell'ambito del Consiglio di Dipartimento emergeva dalla documentazione acquisita che era stata segnalata l'anomalia della procedura in quanto non era stata neppure interpellata la specialità cui si riferiva detta struttura semplice e non era stato precisato a quale Dipartimento si riferiva.

L'esponente sottoponeva poi in tutta la pratica istruttoria la non ottemperanza al D.M. n. 70 del 2015, cioè il Decreto che regola gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

Tale Decreto stabilisce che i parametri per l'apertura di strutture, sia esse semplici che complesse, senza o con posti letto, vadano parametrati al bacino di utenza. Per la struttura in questione è previsto per una specialità un bacino di utenza tra 1 e 2 milioni di abitanti, per un'altra specialità tra i 4 e i 2 milioni, e per la terza tra un 1.200.000 e 600.000 mentre la Liguria non arriva al 1.600.000 abitanti, e la provincia interessata ha poco più di 200.000 abitanti. In questi casi, per questo tipo di prestazioni nell'ambito delle Discipline oggetto della Convenzione, in presenza di Strutture Complesse di II e III livello (come l'azienda ospedaliera San Martino e Gaslini), sono previsti esclusivamente implementazioni dei servizi territoriali (ambulatori specialistici).

Il Garante nel corso della procedura apprendeva poi che i rilievi del docente erano stati portati a conoscenza del Rettore che aveva chiesto al riguardo chiarimenti alla Azienda sanitaria interessata ed alla stessa Regione più segnatamente ad ALiSa ma che tali enti non formulavano risposta sicché veniva sospesa l'attuazione della convenzione.

Il Garante segnalava comunque al Magnifico Rettore la opportunità di una soluzione attraverso lo strumento di una convenzione tra i dipartimenti in ambito ospedaliero sanitario.

C) Un dipendente dell'Università di Genova, aveva dato il consenso nel mese di aprile 2021 a sottoporsi ad una serie di prelievi ematici nell'arco di un anno - immediatamente prima della vaccinazione e con intervalli di alcuni mesi dalla assunzione della seconda dose di vaccino contro il virus Covid-19 aderendo alla proposta di partecipare ad uno studio di monitoraggio immunologico post vaccinazione anti Covid-19, finalizzato a valutare la risposta anticorpale e sulla memoria immunologica nelle persone sottoposte a vaccinazione proposto dall'Istituto Superiore di Sanità, approvato con raccomandazioni dalla Presidente del Comitato Etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani il 04.02.2021.

Lo studio prevedeva l'arruolamento di persone vaccinate da parte di un Centro Collaborante della Regione costituito dall'IRRCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

Il dipendente si era dunque recato presso l'Ospedale dove si è sottoposto lodevolmente al previsto prelievo, timbrando per "servizio".

A fronte della osservazione dell'Ufficio Personale dell'Università di Genova, secondo cui avrebbe invece dovuto timbrare come permesso per visita medica o per motivi personali sul rilievo che la sua partecipazione al protocollo era meramente volontaria, il dipendente obiettava che non trattavasi di visita medica personale ma appunto di partecipazione ad un'indagine epidemiologica indetta dall'Ospedale che effettuava la vaccinazione.

Pertanto riteneva che la imputazione del tempo impiegato per sottoporsi al prelievo presso l'Ospedale a una tipologia di permesso prevista dal contratto di lavoro dell'Università anziché a visita medica, con conseguente decurtazione dal monte ore complessivo a disposizione del dipendente, costituisse una illegittima penalizzazione e quindi un disincentivo per i dipendenti a partecipare ad una attività di monitoraggio epidemiologica.

In via preliminare il Garante osservava che dalle informazioni assunte non risultava che lo studio indetto dall'Ospedale San Martino di Genova (Azienda Ospedaliera ben distinta dall'Università di Genova), promosso e finanziato dall'Istituto Superiore di Sanità, fosse stato sottoposto o esteso all'adesione di enti esterni quali la stessa Università di Genova, allo scopo di arruolare nel monitoraggio loro dipendenti anche mediante forme di incentivazione indiretta, quali la imputazione a visita medica del tempo necessario a effettuare i prelievi previsti dal monitoraggio.

Neppure risultava che l'Università fosse stata informata dall'Ospedale San Martino e dal Centro Collaborante dello svolgimento dello studio epidemiologico, potendo esso riguardare persone arruolatesi volontariamente appartenenti non necessariamente all'Università o alla scuola o ad altre categorie di personale dipendente pubblico o privato ma anche alle più svariate categorie di persone, quali studenti, lavoratori autonomi, imprenditori o non occupati, che si sottoponevano alla vaccinazione e venivano invitate in tale occasione ad aderire al monitoraggio.

Certamente, poiché la prestazione cui si era dato il consenso consiste in un prelievo di sangue venoso subordinato a consenso informato, pareva indubbio che essa dovesse considerarsi o essere equiparata a visita medica.

Esaminando il foglio informativo del consenso allo studio è previsto che la partecipazione consente anche la raccolta di informazioni sulla salute dell'interessato permettendo di verificare la durata degli anticorpi dopo la vaccinazione e della risposta specifica al vaccino (*ibidem*) e lascia libera la persona di proseguire o meno in qualsiasi momento al monitoraggio.

La nota informativa esclude alcun beneficio diretto ma evidenzia che i dati ottenuti permetteranno di individuare azioni volte a migliorare le conoscenze circa la durata e la risposta del sistema immunitario ai vaccini.

Essa precisa che la partecipazione non comporta né costi né rimborsi e neppure compensi e informa il partecipante che, per ogni ulteriore informazione durante lo svolgimento dello studio, poteva rivolgersi al Centro e anche "segnalare qualsiasi problema" dovesse manifestarsi nel corso della partecipazione allo studio.

Il contratto collettivo di lavoro prevede all'art. 51 permessi per visita medica per 18 ore complessive annuali.

La legge n. 69 del 2021 che ha convertito il decreto legge n. 41 del 2021 prevede all'art. 35 comma 5 che l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico né fondamentale né accessorio.

Nel caso di specie, la preclusione di ogni tipo di decurtazione si può riferire oltre che alla assenza dal lavoro per la vaccinazione anche al primo prelievo venoso contestuale alla vaccinazione, previsto nello studio epidemiologico.

Ne sono invece estranee le assenze per i prelievi venosi successivi, che possono invece ricondursi alla previsione delle assenze per visite mediche, quanto meno in via analogica come si era espressa al riguardo la circolare dell'1.06.2018 del Direttore Generale delegato per l'area del personale.

Solo specifici accordi tra il datore di lavoro e l'ente promotore dello studio epidemiologico potrebbero ricomprendere il tempo necessario a effettuare i prelievi venosi previsti dallo studio condotto dal Centro Collaborante nell'orario di servizio.

Pertanto, il partecipante, per evitare l'assoggettamento alle disposizioni previste dal Contratto Collettivo in tema di visite mediche, applicate dalla amministrazione di appartenenza, prima di sottoporsi al prelievo avrebbe dovuto informarsi presso il Centro Collaborante ovvero presso il proprio Datore di lavoro, per accertare se UniGE avesse in qualche modo aderito allo studio con un protocollo di intesa con l'Ospedale San Martino e, una volta accertato che così non era, verificati gli orari e la disponibilità del Centro, decidere se effettuare il prelievo o i prelievi nell'ambito o al di fuori dell'orario di lavoro. E solo nel primo caso informare il datore di lavoro del motivo dell'assenza dal servizio.

Così definito il procedimento. considerata la natura della questione, il parere veniva indirizzato anche al Magnifico Rettore.

**D)** Uno studente che riteneva di dover seguire il Manifesto degli studi del presente anno accademico mentre avrebbe dovuto seguire quello del 2018-2019 che differiva dall'attuale principalmente per un particolare esame che avrebbe dovuto sostenere e che in effetti veniva poi sostenuto segnalava che la Commissione docenti non aveva approvato il piano di studi.

Grazie all'intervento della Coordinatrice del Corso di Studi e Vice Direttrice del Dipartimento interessato, cui il Garante si era rivolto veniva chiarita la posizione dello studente rispetto al Piano di Studi presentato più di recente.

La questione veniva risolta compilando e presentando subito l'istanza di cambio di coorte attraverso il modulo apposito con il quale veniva appunto richiesto il passaggio alla coorte 2021/2022 senza perdere i due esami già sostenuti.

Lo studente veniva così iscritto alla coorte corrente per il 2021/2022 potendo pertanto sostenere l'esame e proseguire il corso di studi mantenendo la validità di due esami sostenuti nell'a.a. 2018/2019.

Al di là della questione specifica il caso evidenziava delle criticità derivanti dalle modalità di interlocuzione, non in presenza e con risposta non personalizzata con l'Ufficio competente cui lo studente si era rivolto che non avevano consentito di chiarire e risolvere il fraintendimento immediatamente.

Il Garante segnalava pertanto all'Area didattica le criticità emerse sulle modalità di interlocuzione telefonica tra lo studente e l'ufficio Segreteria studenti.

La mancanza di identificabilità del numero telefonico e conseguentemente della persona addetta alla risposta non favorisce infatti una proficua interlocuzione tra l'Amministrazione e l'utenza e, in casi di qualche complessità, non agevola la soluzione dei problemi.

Vista la difficoltà degli accessi degli utenti agli uffici, conseguente alla persistente pandemia, si ritiene che se l'interlocutore pubblico si qualificasse sempre o attraverso un'utenza definita o con il proprio nominativo, indipendentemente da una specifica richiesta dell'utente, la maggiore confidenzialità rassicurerebbe l'utente privato, mettendo più a suo agio sia lui sia l'interlocutore pubblico.

La questione è di natura generale perché come osservato dalla Direzione dell'area didattica la ricezione delle chiamate effettuate dagli uffici verso numeri esterni e, in particolare, la mancata visualizzazione del numero chiamante (che rimane anonimo) non dipende dall'ufficio ma dall'organizzazione del sistema di centralino dell'Ateneo genovese. È pur vero che nonostante il taglio del personale avvenuto negli ultimi due anni (da 8 amministrativi a 4) e le limitazioni imposte dalla pandemia tuttora in atto anche rispetto al rilevante carico di telefonate ed e-mail, l'Ufficio pur in *smart working*, ha continuato a lavorare e a garantire il servizio agli studenti e a rispettare gli orari di apertura e di contatto come indicato sul sito *web* di Ateneo.

**E)** A seguito di istanza di un dipendente alla Direzione generale dell'Ateneo, avente ad oggetto: "Richiesta di intervento in sede di composizione amichevole" e successiva mail del 22 dicembre 2021 avente ad oggetto "Ulteriore segnalazione connessa a precedente con istanza di intervento urgente" recanti istanza di svolgimento del servizio in telelavoro nelle giornate di chiusura per ferie programmate del mese di gennaio per i giorni 3-4-5-7 comunicate con nota 67161 del 25.11.2021 dallo stesso Direttore Generale e più in generale rilievi circa profili di illegittimità del contenuto della nota il Garante dell'Ateneo al quale il dipendente aveva chiesto un intervento presso la Direzione Generale e l'Area del Personale per una "composizione amichevole" della questione, evocando potenziali conflittualità con le categorie del personale interessato, acquisiva le valutazioni della Direzione generale sulla legittimità delle determinazioni assunte dalla Direzione Generale nella circolare citata prot. n. 67161 evidenziandone la conformità alla normativa vigente sia primaria perché stabilita con forza di legge sia secondaria perché scaturente dalla contrattazione collettiva del comparto di riferimento.

Stante i profili di interesse generale e, salvo errori di ricognizione, di novità quantomeno per l'Ateneo genovese che emergono dalla questione sollevata pare opportuno richiamare i motivi e le argomentazioni riportate nella risposta del

Direttore Generale anche perché formano il contenuto della interlocuzione con lo scrivente Garante che ne condivide il contenuto:

“Al diritto alle ferie, come è noto, il legislatore codicistico dedica la disposizione dell’art. 2109 cod. civ., comma 2, in forza del quale il lavoratore ha diritto «ad un periodo di ferie annuali retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro».

Le concrete modalità di fruizione delle ferie quindi se da un lato costituiscono esercizio di un diritto irrinunciabile del dipendente al reintegro delle energie psicofisiche e alla cd. distensione psico-sociale non possono che esercitarsi nell’alveo delle esigenze organizzative del datore di lavoro.

La Legge 66/2003, disciplina italiana di recepimento di direttive europee che attribuiscono al lavoratore il diritto a godere di quattro settimane di ferie, dispone l’inderogabilità della fruizione di due settimane continuative, rimettendo la collocazione temporale delle ulteriori due (o più) settimane alla determinazione dei contratti collettivi favorendo quindi una regolamentazione di equilibrio.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti dell’Università (che nello specifico a Genova operano prevalentemente su cinque giorni lavorativi) CCNL 2006/2009, art. 28, ancora vigente in forza dell’ultrattività stabilita dal vigente CCNL 2016/2018, dopo aver riconosciuto a tutti i lavoratori un numero di giorni di ferie pari a 28 giorni se in servizio da più di tre anni e 26 giorni per i neo assunti, dispone innanzitutto che esse vadano fruito nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente ma tenuto conto delle esigenze datoriali di servizio.

Essenziale è poi che a ogni dipendente siano riconosciute almeno 2 settimane continuative di astensione retribuita dal lavoro nei mesi estivi e quindi le settimane residue - non continuative – sono utilizzabili nella restante parte dell’anno.

In un’ottica di contemperamento delle esigenze delle parti e dunque anche a salvaguardia della efficienza dell’azione amministrativa e dell’organizzazione, non hanno spazio poi nella disciplina pattizia meccanismi di “tesaurizzazione” delle ferie né da intendersi quali strumenti a favore del prestatore né quale limitazione delle prerogative del datore di lavoro. Si ricorda che, a termini dell’art. 28 comma 12 solo in caso di impossibilità, concetto oggettivo che non lascia spazio a motivazioni derivanti da interessi soggettivi delle parti, ed esclusivamente nella misura di due settimane le ferie non godute possono esserlo nei 18 mesi successivi.

Il contratto stesso contiene infine un chiaro riferimento alla possibilità che l’amministrazione preveda delle chiusure, che più facilmente, ma non esclusivamente, possono verificarsi in estate.

La chiusura delle strutture obbliga tutti i dipendenti ad astenersi dalla prestazione in qualsiasi forma essa sia svolta (comprese telelavoro e lavoro agile) e a utilizzare ferie, e non può essere altrimenti, considerando che la sede di servizio è chiusa e le attività sono ferme. L’articolo 28 CCNL non detta al riguardo alcuna prescrizione per la formalizzazione o il contenuto delle chiusure stesse se non il disporre che, nel caso in cui detta decisione datoriale unilaterale si protragga per più di una settimana consecutiva, il lavoratore può esercitare il diritto a essere collocato in altra struttura per il periodo corrispondente.

La decisione assunta da questo Direttore generale, nell'esercizio delle sue prerogative datoriali, si pone in perfetta aderenza con le disposizioni sin qui delineate e in nessun modo né nelle modalità né nella misura (modesta) essa appare idonea a comprimere il diritto dei dipendenti a godere di ampia parte delle ferie spettanti per l'anno 2022 secondo i loro desiderata in accordo con i propri responsabili delle strutture di afferenza. Si ribadiva infatti che al momento solo il periodo di chiusura delle Aree dirigenziali e delle strutture facenti capo alla Direzione Generale previsto per il 3-4-5 e 7 gennaio 2022 è precettivo. Come enunciato nella stessa nota circolare de qua gli altri periodi saranno oggetto di successiva conferma.”

Proseguendo nelle Sue argomentazioni il Direttore Generale ha ricordato che:

“Come accade nella maggior parte delle Università italiane anche nel nostro Ateneo, da lungo tempo, compreso il periodo attuale, numerose strutture dipartimentali effettuano, senza particolari contestazioni da parte delle/ o alle OO.SS o degli/agli Organismi di parità, chiusure nei periodi feriali sia estivi che natalizi o pasquali nella consolidata consapevolezza che la numerosità delle richieste di utilizzare ferie da parte dei dipendenti, anche per far fronte a concomitanti esigenze familiari e spesso incardinati in unità operative carenti, riduce l'operatività e la funzionalità degli uffici a fronte di costi di gestione degli edifici e dei locali di pertinenza ( ad es. portierato, pulizie ed energia) che, con una chiusura delle attività non pregiudizievole anche per la minor richiesta di servizi, e il rallentamento delle attività di *mission*, possono essere risparmiati”.

**F)** La famiglia di una studentessa iscrittasi ad un corso di tirocinio dell'area medica esentata per motivi di salute dalla terza vaccinazione anti Covid-19 avendo riportato conseguenze negative sulla salute dalle due precedenti tali da configurare probabilità di conseguenze avverse in caso di ulteriore vaccinazione. La studentessa non veniva ammessa per il mancato completamento del ciclo vaccinale alla frequentazione dei laboratori dalle direzioni sanitarie degli ospedali presso cui avrebbe dovuto svolgersi il tirocinio.

Tale questione veniva posta all'attenzione del Garante. Dal caso emergeva il tema del contemperamento del “Diritto allo studio” con quello della tutela della salute ossia del rischio di contagio per la stessa studentessa e per l'area sanitaria ove avrebbe dovuto svolgersi il tirocinio.

Il tirocinio veniva poi iniziato presso l'Istituto Giannina Gaslini, ma non presso il Policlinico San Martino dato che il regolamento interno non consentiva, al momento, di svolgere detto tirocinio presso quei Laboratori.

Pertanto, la pianificazione della parte di tirocinio da svolgersi presso i laboratori del Policlinico San Martino veniva posticipata al mese di settembre prevedendosi che nel caso di persistenza della situazione in merito all'accesso a detti laboratori, la studentessa avrebbe potuto effettuare il tirocinio in modalità telematica, come previsto dalla normativa vigente.

Questo Garante svolgeva un'intensa attività interlocutoria volta a far interagire tra loro i diversi soggetti coinvolti affinché venisse individuata una soluzione idonea a risolvere la problematica evidenziata, essendo l'interessata esentata dalla vaccinazione per SARS-CoV-2 su conforme parere del medico di medicina generale e del medico vaccinatore.



Per cui il Garante ha costantemente verificato con i soggetti competenti gli sviluppi della normativa e dei vari provvedimenti assunti dall'Ente relativamente all'esito della domanda di ammissione al tirocinio professionalizzante previsto nell'ambito del Corso di studio da svolgersi presso il Policlinico San Martino.

Agli stessi soggetti il Garante ha formulato l'auspicio e rivolta sollecitazione affinché venisse individuata una soluzione idonea a bilanciare, alla luce delle disposizioni vigenti, il diritto allo studio con il diritto alla salute dello studente e dei terzi, ad esempio prevedendo un piano di studio e/o di tirocinio che ne contemplino lo svolgimento in ambiti lavorativi in orari preclusi ad altri soggetti e con l'utilizzo dei DPI opportunamente previsti dalla normativa vigente.

Con tale spirito la studentessa, grazie alla collaborazione dei soggetti coinvolti, veniva ammessa come si è detto a frequentare i laboratori dell'IRCCS G. Gaslini, con idoneità alla frequenza rilasciata dal medico competente del servizio di medicina preventiva dell'Ospedale Gaslini. Tale idoneità è soggetta ad alcune limitazioni che prevedono l'utilizzo obbligatorio di mascherina FFP2 e il mantenimento delle distanze di sicurezza.

Considerato che le ore di tirocinio da svolgere presso il Policlinico San Martino erano sufficientemente poche da consentire lo svolgimento in modalità telematica, la questione appariva risolta e il procedimento, presso questo Garante concluso.

**G)** Una studentessa che aveva conseguito la laurea magistrale lamentava un'asserita incompletezza della certificazione della Sua laurea magistrale rilasciatagli nell'anno in corso a causa della omessa precisazione del livello EQF7 così come richiesto dall'Ateneo di altro Stato dell'Unione Europea per l'ammissione al dottorato PhD.

Dopo aver esaminato il caso, il Garante viste le interlocuzioni tra la esponente e gli uffici dell'Area didattica della Scuola di afferenza, faceva propria la risposta dell'Ateneo alla quale la esponente aveva aderito con risposta via e-mail di pari data.

In sostanza l'Università di Genova non riporta nella certificazione di laurea alcuna equiparazione ai livelli EQF perché non richiesta dalla normativa secondaria del MUR.

La certificazione rilasciata è quella richiesta per l'accesso ai dottorati di ricerca e, nel caso in cui l'Ateneo europeo che ha bandito il dottorato la richieda, il laureato potrà avvalersi della Sua dichiarazione oppure confrontare il titolo di studio certificato con le tabelle comparative.

Come osservazione generale sarebbe auspicabile che venissero uniformati i titoli accademici a livello europeo così come raccomandato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo sin dal 23.04.2008 (Rep. atti n. 252) con raccomandazione recepita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13.02.2013 con decreto emanato di concerto con il MIUR sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).

Questo Garante inoltrava al Magnifico Rettore la nota, con cui si definiva la segnalazione, per ogni opportuna iniziativa presso le sedi competenti, affinché sia assicurata effettivamente l'attuazione di detta raccomandazione.

**H)** Una studentessa si rivolgeva al Garante segnalando che nell'arco di poco più di un anno era stata respinta per cinque volte e per due volte si era ritirata nell'esame di un insegnamento del piano di studi del terzo anno dopo aver sostenuto positivamente tutti gli altri esami del corso triennale. Per tale fatto le era anche preclusa la possibilità di sostenere la prova finale.

Il Garante verificava che l'insegnamento in questione prevedeva un numero di crediti formativi inferiore a quello dell'insegnamento di materia generale cui il primo era collegato e che la candidata aveva sempre sostenuto le prove con esito negativo con lo stesso docente nella commissione di esame.

La questione pur con i profili particolari che la contraddistinguevano, traducendosi in definitiva in una situazione di stallo del percorso di studi peraltro positivo della studentessa, afferiva alla delicata questione della autonomia didattica.

Verificato che la problematica non riguardava né la generalità degli studenti né la situazione di altri candidati, veniva chiesta la collaborazione della Direzione del dipartimento interessato alla ricerca di una soluzione ragionevole che consentisse alla studentessa di misurarsi con la prova di esame senza percepire un approccio negativo. La Direzione di dipartimento integrava la commissione esaminatrice dell'esame con altre due docenti che venivano affiancate al titolare dell'insegnamento. L'esame veniva quindi superato.

Il caso merita di essere segnalato perché la soluzione assunta dal Dipartimento appare equilibrata e non scalfisce la autonomia del docente né della Commissione mettendo nel contempo lo studente in grado di confrontarsi serenamente con una prova di esame di difficoltà certamente non superiore a quella di altri insegnamenti già superati al cospetto di una commissione composta anche da altri docenti.

**I)** Alcuni studenti si rivolgevano al Garante lamentando che il Consiglio del proprio Corso di studi aveva convertito le votazioni di alcuni esami da loro sostenuti in un Ateneo all'estero dove avevano svolto un corso "Erasmus" in misura inferiore a quanto previsto dalla tabella di conversione vigente presso l'Ateneo genovese prima di intraprendere il percorso formativo con gli esami all'estero.

L'Ufficio del Garante affrontando prontamente la problematica esposta e approfondendo la normativa vigente in materia, esaminava la documentazione pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Ateneo e le linee guida "*Erasmus charter for higher education 2021-2027*" tra cui il paragrafo 2.1 "Pubblicare e aggiornare regolarmente le informazioni sul sistema di voto utilizzato e le tabelle di distribuzione dei voti per tutti i corsi di studio. Garantire che gli studenti ricevano informazioni chiare e trasparenti sulle procedure di riconoscimento e conversione dei voti."

Rivolgeva le proprie osservazioni, per le vie brevi, al Docente coordinatore del corso di studio e presidente del CCS del medesimo corso, chiedendogli se non fosse il caso di rivalutare la decisione assunta dal CCS che aveva approvato i voti conseguiti durante il periodo di studio svolto all'estero applicando una tabella di conversione diversa dalla "tabella conversione voti Programma Erasmus+".

Senza entrare nel merito dell'autonomia didattica del dipartimento nel decidere i criteri di conversione dei voti, veniva evidenziato dal Garante che quegli studenti avevano intrapreso il periodo di studi all'estero facendo affidamento sulla precitata tabella conversione voti e sulla base di essa avevano anche deciso se accettare o meno i voti conseguiti.

Il Garante richiamava in via generale il principio di affidamento e di non retroattività della normativa secondaria meno favorevole, considerando al riguardo che, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale i criteri adottati per la conversione dei voti devono essere approvati dal CCS, congruentemente con il sistema europeo ECTS, e dovrebbero riflettersi in una tabella di conversione voti conoscibile preventivamente dallo studente che intende intraprendere un percorso di studi all'estero.

Il Garante, confidando in una soluzione equa e ragionevole della questione, apprendeva poi con soddisfazione che il CCS del corso in questione si era riunito nuovamente e, rettificando la precedente delibera approvava la conversione dei voti secondo l'originaria tabella e di conseguenza le carriere degli interessati venivano immediatamente aggiornate.

**L)** Uno studente dopo aver conseguito la laurea triennale con esposto avente ad oggetto la “Richiesta di reintegrazione in bando Unige” lamentava la esclusione dall'assegnazione di un contributo finanziario per lo svolgimento di un tirocinio curriculare di cui al bando Unige emanato con D.R. 2105 del 18.05.2022.

Dopo aver analizzato attentamente tutta la documentazione presentata dallo studente e la risposta del Presidente della Commissione, il Garante riteneva opportuno richiamare l'attenzione del Presidente della Commissione per la Valutazione delle candidature e del Direttore del Dipartimento interessato, in quanto la Commissione per la valutazione delle candidature al bando riteneva non sussistente il requisito della durata del tirocinio di "almeno tre mesi", sul rilievo che il tirocinio era durato 11 mesi e tre giorni mentre il concorrente lo riteneva sussistente evidenziando che il programma del tirocinio prevedeva un impegno infrasettimanale di alcuni giorni per tutte le settimane e che per la carriera didattica vi era stato invece il riconoscimento del CFU basato sullo stesso criterio di “almeno tre mesi” di durata del tirocinio.

Inoltre, atteso che è stato evidentemente utilizzato un criterio diverso per la quantificazione della durata minima effettiva del tirocinio (3 mesi) ossia delle “12 settimane”, è stata rilevata l'opportunità per il futuro che fosse specificato un parametro omogeneo, quale ad esempio quello delle 12 settimane piuttosto che dei giorni, conoscibile preventivamente dallo studente e utile nella definizione delle convenzioni per la formazione con enti e soggetti esterni.

Non avendo il Garante alcun potere di determinazione veniva risposto all'esponente a seguito di reiterazione della richiesta di rientro nella graduatoria del bando che il Garante comunica le proprie osservazioni, qualora ne ravvisi l'opportunità, a soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo, ma non ha il potere di sindacare i provvedimenti assunti dagli stessi.

Il caso veniva pertanto sottoposto alla attenzione del Direttore del Dipartimento interessato.

**M)** A seguito di segnalazione di violazione dell'art. 3 del Codice Etico dell'Università di Genova, un dipendente dell'Ateneo chiedeva con il Suo legale al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Genova, viste le condotte di cui all'art. 3 Codice Etico e visti gli artt. 16 e 17 dello stesso di voler rimettere al Senato accademico la segnalazione nei confronti di altra dipendente Responsabile del

servizio. Secondo gli esponenti, quest'ultima avrebbe violato l'art. 3 del Codice Etico ovvero sarebbe incorsa in violazione disciplinare inviando una *mail* ad una Dirigente dell'Ateneo e a terzi a seguito della quale veniva aperto un procedimento disciplinare poi definito con sanzione a carico del medesimo, censurando la condotta del dipendente con espressioni e modalità tali da ledere la dignità della sfera professionale e personale del dipendente.

In base all'art. 17 del Codice Etico sull'Accertamento delle violazioni, il Rettore ha affidato l'istruttoria per l'accertamento della eventuale infrazione al Garante dell'Ateneo.

La contestazione della violazione è stata comunicata alla interessata dal Rettore e la stessa è stata convocata dinanzi al Garante.

La Responsabile ha risposto alle contestazioni, chiarendo il significato e le finalità della *mail* di cui sopra.

Il Garante ha acquisito la documentazione riguardante il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore dell'esposto avente ad oggetto la contestazione di addebiti. Il Garante apprendeva poi dal Direttore del dipartimento come si erano svolti i fatti a base della contestazione disciplinare e della segnalazione di possibile violazione del Codice Etico.

Al di là della vicenda disciplinare da cui ha preso le mosse l'esposto e delle comunicazioni via *mail* della Responsabile del servizio agli organi di riferimento e a prescindere dalla questione ventilata dalla Responsabile del servizio e dallo stesso Direttore del dipartimento sulla natura e finalità della *mail* in predicato contenente le appostazioni censurate dall'esponente ossia se potesse e dovesse intendersi al di là dell'intento della Responsabile del servizio come notizia di un comportamento di rilievo disciplinare come in effetti pare a questo Garante, la questione qui rilevante è se il contenuto della corrispondenza telematica integrasse una violazione del Codice Etico.

La risposta è negativa sulla base della lettura della fattispecie invocata dagli esponenti.

A tale riguardo va osservato, per quanto rilevante in questa sede, che in base all'art. 3 del Titolo II -sulle Regole di Condotta- del Codice Etico dell'Università degli Studi di Genova, emanato con decreto del Rettore il 16.12.2011, disposizione intitolata al Rifiuto di ogni forma di discriminazione e vessazione, *sussiste discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto un'altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga in base ad uno o più fattori indicati nel comma 2 dello stesso art. 3, ossia per ragioni di genere, di orientamento sessuale, di convinzioni personali, di opinioni politiche, sindacali o di qualunque altra natura, di origini etniche e di cittadinanza, di lingua, di età, di disabilità o di condizioni di salute (art. 3 comma 3).*

Sussiste invece *discriminazione indiretta* quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio le persone, in ragione dei fattori sopra indicati, salvo che tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

In base al comma 5 dell'art. 3 *costituiscono altresì discriminazioni le molestie intese come tutti i comportamenti indesiderati, adottati in base ad uno dei fattori sopra indicati -elencati nel comma 2- aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità*

*di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo, nonché qualsiasi trattamento meno favorevole subito da una persona per il fatto di avere respinto tali comportamenti o di essersi sottomessa.*

In base al comma 6 dell'art. 3 del Codice Etico, l'Ateneo rifiuta ogni comportamento vessatorio specialmente se abituale e protratto nel tempo, inteso come ogni forma di persecuzione psicologica tale da degradare le condizioni di studio e di lavoro o tale da compromettere la salute, la professionalità, o la dignità della persona.

La violazione del Codice Etico quindi non sussiste per il solo fatto di una affermazione espressione o proposizione denigratoria o lesiva della reputazione o di un commento negativo atto ad inficiare l'immagine professionale di una persona, profferita direttamente nei confronti dell'interessato o provalata a terzi in Sua assenza, ancorché offensiva e quindi ingiuriosa o diffamatoria, ma solo quando presenti alcuno dei profili di discriminazione per alcuno dei fattori indicati nel comma 2 dell'art. 3 ovvero si configuri come molestia anche nella forma della molestia sessuale ovvero configuri un comportamento vessatorio come delineato dal comma 6 dell'art. 3 ovvero ogni forma di persecuzione psicologica tale da degradare le condizioni di studio o e lavoro o tale da compromettere la salute la professionalità o la dignità della persona.

Alla luce di quanto accertato da questo Garante non emergeva in alcun modo che la Responsabile del servizio del dipartimento avesse compiuto atti di discriminazione diretta o indiretta nei confronti del dipendente né in fatto né con la *mail* oggetto della segnalazione al Rettore né atti di molestia o vessazione ai sensi dell'art. 3 del Codice Etico avuto riguardo ai parametri indicati nello stesso art. 3.

Invero non risulta che il dipendente sia stato trattato meno favorevolmente di altri in situazione analoga, essendo stato richiesto di un adempimento semplice e banale. Vista la contestualità del messaggio inviato per posta elettronica, immediatamente dopo il non adempimento della richiesta, la reazione della Responsabile del servizio pare riconducibile non tanto all'inadempimento quanto piuttosto all'atteggiamento di scarsa ma apparente collaborazione. Il disservizio causato dall'inadempimento, benché relativo ad un aspetto apparentemente di modesto impegno, sicuramente ledeva l'immagine di funzionalità in capo alla Responsabile del servizio non solo rispetto al Direttore del Dipartimento ma anche agli studenti. Pertanto era idoneo a provocare lo stato di alterazione da parte della Responsabile del servizio non solo nei confronti di quel dipendente ma anche nei confronti di chiunque altro avesse tenuto lo stesso comportamento a fronte di quanto richiesto ed esigibile. Va dunque esclusa alcuna disparità di trattamento, che è il tema di fondo della fattispecie.

Ma ciò che è rilevante ai fini della valutazione della sussistenza della violazione dell'art. 3 è che né la richiesta dell'incombente né la reazione rispetto all'inadempimento contenevano o presupponevano alcun riferimento a dati sensibili del destinatario oggetto della segnalazione.

In conclusione, la segnalazione alla Dirigente e per conoscenza agli altri destinatari qualificati perché interessati al servizio, riguardava la inottemperanza alla richiesta effettuata. Ad avviso del Garante la *mail* in questione non conteneva né epiteti né espressioni volgari o denigratorie della persona ed essa poteva giustificarsi con lo stato di ira provocato dal protrarsi di un disservizio per il pubblico.

Il Garante ha quindi proposto al Magnifico Rettore di archiviare il procedimento non configurandosi violazione del Codice Etico né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo.

**N)** Uno studioso si è rivolto al Garante per svolgere una ricerca sulla attività didattica di un docente della *ex* Facoltà di lettere, prof. Claudio Costantini (1933-2009) per completare un libro sulla figura e la vita del docente, presentato di recente in pubblico.

La Segreteria del Garante si è attivata per il reperimento delle informazioni richieste e ha individuato negli Annuari dell'Università una possibile fonte di interesse.

Gli Annuari dell'Università di Genova erano una pubblicazione periodica annuale edita dall'anno 1845-1846 all'anno 2005-2006. Ciascun volume ha un valore informativo assoluto perché non esiste altra fonte informativa di tale ampiezza, sistematicità e ufficialità circa gli organici, l'attività didattica, gli studenti e il bilancio dell'Università.

Fa seguito nel secondo dopoguerra alla pubblicazione dell'omologa pubblicazione Annuario della Regia Università di Genova iniziata nel secolo precedente.

Lo studioso interessato alla ricerca ha segnalato che non esiste una informazione del luogo di conservazione degli Annuari e della possibilità di accedere alla loro consultazione. Interrogando "UNO per tutto", lo strumento *software on line* di accesso unificato a tutte le collezioni bibliotecarie dell'Università (SBA – Sistema Bibliotecario di Ateneo), comprendenti il materiale cartaceo e elettronico, si ottiene il riscontro di una situazione dispersa e discontinua della collezione degli Annuari.

Compaiono 6 biblioteche, in ciascuna delle quali sono conservate serie di anni uguali o diverse ma comunque parziali e talora non continuative: che l'anno accademico più lontano nel tempo è il 1972-1973 e quello più recente il 2006-2007.

Dopo diversi tentativi non fruttuosi, grazie al contatto fornito da questo Ufficio, il Settore organi collegiali, protocollo e archivio ha organizzato la consultazione del fascicolo personale del professore e dei volumi degli Annuari per gli anni di interesse dello studioso. La consultazione è avvenuta presso l'Ufficio del Garante, prelevando i volumi di interesse dall'Aula Meridiana del Rettorato, accuratamente conservati sotto la sorveglianza del capo settore dott.ssa Anna Rapallo, ma non si sa se la raccolta è completa. Nell'occasione è stata segnalata la mancanza dei volumi relativi agli anni 1985, 1986 e 1987.

Poiché, in ogni caso, nell'Ateneo è presente un settore "Archivio storico" afferente al Sistema Bibliotecario di Ateneo al quale compete la conservazione di volumi anche di interesse storico e museale, consultando la capo servizio dell'Archivio storico, dott.ssa Marcella Rognoni, si è appreso che è in atto un progetto di ricognizione e di raccolta di dette pubblicazioni che ne garantirà la conservazione e la consultazione dall'utenza attraverso canali di accesso chiari e agevoli.

Ad avviso del Garante va accolto con favore e sostenuto fortemente detto progetto che ha l'obiettivo di ricomporre una collezione completa degli Annuari e di inserirli nel Sistema bibliotecario di Ateneo, in particolare presso l'Archivio storico, nel modo più centrale e accessibile secondo le normali procedure per la consultazione.

Infine, è opinione del Garante che l'Università prosegua con la raccolta, la redazione e la pubblicazione degli Annuari, ancorché in forma digitale, stante l'evidente interesse pubblico sotteso.

## **6) Considerazioni finali**

Il superamento progressivo delle limitazioni imposte dalla pandemia per il Covid-19 ha sicuramente favorito il miglioramento della didattica e della comunicazione tra gli apparati amministrativi e l'utenza in special modo degli studenti.

Le rilevanti vacanze negli organici condizionano tuttavia nonostante gli sforzi e l'abnegazione del personale la interlocuzione e le risposte alle richieste di informazione. Anche in conclusione di questa relazione, in base al complesso delle denunce e delle richieste comunque pervenute all'Ufficio del Garante nell'anno accademico in esame, si possono evidenziare alcune aree di criticità riferibili alle modalità di effettuazione della attività didattica ed alla complessità del Portale *web* universitario.

Quanto al Portale, vanno segnalati i miglioramenti apportati pur permanendo ancora difficoltà nella ricerca, delle informazioni reperibili a volte in pagine diverse ma senza alcun rinvio tra loro.

Alcuni casi hanno evidenziato la opportunità di una rivisitazione della normativa secondaria dell'Ateneo sulla didattica ispirata a criteri di semplificazione chiarezza e coordinamento tra le diverse fonti.

Di ben maggiore importanza sono le questioni che hanno formato oggetto di attività di indagine di natura giudiziaria tuttora in corso anche con emissione di misure cautelari personali da parte della autorità giudiziaria che riguarderebbero, secondo quanto dato di sapere dal contenuto di atti pubblicabili non coperti da segreto investigativo, condotte finalizzate a favorire la scelta di candidati a procedure di conferimento di assegni di ricerca o di conferimento di docenza, secondo criteri personalistici e senza l'osservanza di criteri di imparzialità e buona amministrazione. Tali vicende rispetto alle quali occorre mantenere il massimo riserbo e astenersi da qualsiasi valutazione nel rispetto della autonomia e degli esiti attività giudiziaria, richiamano tuttavia l'attenzione di tutti gli organi della Università sulla necessità che le disposizioni regolamentari sulle procedure concorsuali (dal sorteggio delle commissioni alla elaborazione e individuazione dei criteri e punteggi di valutazione e altro) non solo siano chiare aggiornate e trasparenti ma non siano aggirate da comportamenti diretti a favorire nomine preordinate prescindendo dalla scelta dei candidati comunque più meritevoli.

Genova, 31 ottobre 2022

Il Garante di Ateneo

Francesco Cozzi

